CAMERA DI MEDIA-CONCILIAZIONE FORENSE
DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

Accreditata nel Registro del Ministero della Giustizia al n. 1087
C.F. 80036050955 – P.IVA 01227440953 – Piazza Aldo Moro n. 3 – ORISTANO
c/o Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano – 4° semipiano
Telefono 0783-72220 – Fax 0783-767803
mail: conciliazioneforense@ordineavvocatioristano.it pec: conciliazioneforenseoristano@puntopec.it

STATUTO

Art. 1
Istituzione e scopo.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs.vo n. 28 del 04 marzo 2010, con delibera n. 924 del 19.11.2018, è stato costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano (di seguito in breve C.O.A.) l' "ORGANISMO DI MEDIA CONCILIAZIONE FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO" (di seguito in breve O.d.M.).

L'O.d.M. svolge in via esclusiva servizi di mediazione e conciliazione e non presta attività quando ha un interesse nella lite.

L'O.d.M. ha lo scopo di:

- provvedere stabilmente alla gestione/somministrazione di servizi di mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 vertenti su diritti disponibili anche secondo modalità di svolgimento telematiche laddove consentite;

- promuovere e diffondere la cultura della mediazione e lo sviluppo delle procedure di mediazione in ogni ambito.

L'O.d.M. vigila sull'onorabilità dei mediatori.

L'O.d.M., anche unitamente al C.O.A., può stipulare accordi e/o convenzioni con enti di formazione ai sensi del comma 5 dell'art. 23 del D.M. 150/2023.

L'O.d.M. può stipulare convenzioni o protocolli d'intesa con gli Uffici Giudiziari, con altri organismi di mediazione, con le istituzioni forensi, con le Università, con le associazioni forensi maggiormente rappresentative e/o con altre istituzioni, ai sensi dell'art. Art. 5-quinquies del D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.ii.

Art. 1 bis
Natura giuridica, autonomia finanziaria, funzionale ed organizzativa

L'Organismo è un'articolazione del C.O.A. costituito con delibera n. 924 del 19.11.2018.

L'Organismo è rappresentato dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati, che può delegare per iscritto i poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

L'Organismo è dotato di autonomia organizzativa, finanziaria e funzionale nonché di propria contabilità separata rispetto a quella del COA, che tuttavia confluisce nel bilancio del COA per diventarne parte integrante, con obbligo di rendicontazione annuale al COA, nonché capacità di agire nei rapporti con i terzi.

Art. 2
Sede dell'O.d.M. e luogo di svolgimento delle mediazioni

L'O.d.M. ha sede legale in Oristano, Piazza Aldo Moro n. 6, presso i locali messi a disposizione dal Presidente del Tribunale di Oristano al COA di Oristano a norma dell'art 18 D.lgs. n. 28/10 e ss.mm.ii.

L'O.d.M. svolge le sue funzioni presso i suddetti locali, che, in parte possono essere condivisi con il COA, e gli incontri di mediazione si svolgono presso i locali di cui dispone l'O.d.M.

Il luogo di svolgimento della mediazione è derogabile con il consenso delle parti, del mediatore e del responsabile dell'organismo.

Art. 3
Gli Organi

Sono Organi dell'O.d.M.:

- Il Presidente del COA
- Il Responsabile dell'O.d.M.;
- Il Consiglio Direttivo

Art. 4
Il Responsabile

Il Responsabile dell'O.d.M. è nominato dal Consiglio Direttivo tra gli Avvocati del Foro di Oristano e deve possedere tutti i requisiti richiesti dal D.M. n. 150/2023 e ss.mm.ii., nonché comprovata esperienza in materia di mediazione.

Il Responsabile resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e, comunque, fino all'insediamento del nuovo Responsabile.

Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo che, per gravi motivi, può provvedere alla sospensione o revoca.

Il Responsabile che sia Mediatore iscritto nell'Elenco dell'ODM medesimo è sospeso dall'assegnazione di incarichi di mediazione per tutta la durata del mandato.

Il Responsabile non può assumere analogo incarico in altro organismo in concorrenza con l'ODM.

L'incarico di Responsabile dell'Organismo è a titolo oneroso e i compensi del medesimo sono stabiliti dal Consiglio Direttivo con apposito atto deliberativo.

I compensi graveranno sugli introiti dell'Organismo derivanti dalla riscossione delle indennità e dalle spese di mediazione.

Il Responsabile è tenuto all'osservanza del Codice Etico approvato con il presente regolamento.

Il Responsabile relaziona annualmente il C.O.A. in merito all'andamento dell'Organismo.

In caso di dimissioni e/o di sospensione o revoca del Responsabile, il Consiglio Direttivo provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo Responsabile.

Art. 5
Funzioni del Responsabile

Il Responsabile assume le funzioni e gli obblighi previsti dal D.Lgs n. 28/10 e successive modifiche e dal D.M. 150/23 e ss.mm.ii.

Al Responsabile, che risponde in via personale della gestione, vengono delegati per iscritto dal Presidente del C.O.A. i poteri di rappresentanza dell'Organismo nei confronti dei terzi e in particolare:

a) si occupa dell'attività di organizzazione e gestione delle risorse umane di cui si avvale e di quelle finanziarie a disposizione dell'O.d.M., nei limiti dell'ordinaria amministrazione nonché nell'esecuzione delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo a norma dell'art. 8, nell'ambito del budget concesso dal C.O.A;

b) predispone e tiene l'elenco dei mediatori, anche su supporto informativo;

c) tiene il registro degli affari di mediazione ai sensi dell'art 6 lett. p) D.M. 150/23;

d) esamina le domande di mediazione e provvede alla designazione dei Mediatori, secondo un criterio di rotazione, che tiene conto anche del valore e della natura degli incarichi;

e) vigila sul rispetto da parte del mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della Segreteria dell'Organismo e riferisce senza ritardo al Consiglio Direttivo;

f) esamina gli esposti nei confronti dei Mediatori e riferisce senza ritardo al Consiglio Direttivo in ordine all'eventuale procedimento:

g) provvede, in caso di gravi mancanze da parte del Mediatore, alla sospensione cautelare dall'affidamento degli incarichi, ai sensi e con le modalità previste dall'art. 11 bis del presente Statuto, riferendo senza ritardo al Presidente del C.O.A. per la convocazione del Consiglio Direttivo per i provvedimenti di competenza;

h) provvede al controllo della regolarità formale dei verbali stilati dal mediatore designato ed - anche tramite il personale di Segreteria - a tutti gli incombenti successivi alla conclusione del tentativo di mediazione;

i) tiene su supporto informatico la contabilità dell'O.d.M., anche con l'ausilio di un professionista designato dal Consiglio Direttivo;

j) predispone la relazione programmatica ed il rendiconto annuale contabile e finanziario e lo propone al Consiglio Direttivo;

k) individua la tariffa da applicare nel caso in cui il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sul valore della lite a norma dell'art 29 D.M. n. 150/23;

l) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del DM 150/23;

m) vigila sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della segreteria amministrativa e segnala al Consiglio Direttivo eventuali irregolarità o inadempimento agli obblighi;

n) liquida il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi dovuti;

o) si occupa delle verifica e della stipula delle assicurazioni obbligatorie per il funzionamento dell'Organismo e di tutte le comunicazioni connesse; cura e documenta il rinnovo delle polizze assicurative alla scadenza;

p) cura l'adempimento di ogni altro obbligo connesso allo svolgimento delle funzioni dell'organismo a norma di legge.

Nello svolgimento dei propri compiti il Responsabile si avvale del personale della Segreteria del C.O.A, appositamente adibito a mansioni di segreteria dell'O.d.M., nonché della collaborazione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Art. 6
Il Consiglio Direttivo – composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri ed è presieduto dal Presidente del COA che ne è componente di diritto.

Gli altri componenti sono nominati dal C.O.A., scelti tra gli Avvocati iscritti all'albo degli Avvocati di Oristano con specifiche competenze e comprovata esperienza in materia di mediazione, di cui almeno uno Consigliere del C.O.A.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per un periodo coincidente con il mandato del C.O.A. e comunque fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo. I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili con il limite di due mandati consecutivi e possono essere revocati solo per gravi motivi o per sopravvenute incompatibilità o indisponibilità a proseguire l'incarico.

I componenti del Consiglio Direttivo che siano Mediatori iscritti nell'Elenco dell'ODM medesimo sono sospesi dall'assegnazione di incarichi di mediazione per tutta la durata del loro mandato.

Qualora un componente venga meno per qualsiasi motivo, il C.O.A. provvede tempestivamente alla nomina di un nuovo componente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

A ciascun componente del Direttivo per lo svolgimento delle sue funzioni, viene corrisposta una indennità annuale di Euro 150,00, oltre accessori, attingendo dall'attivo dell'O.d.M.

Art. 7
Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente del COA, anche su richiesta del Responsabile o quando due componenti del Consiglio Direttivo ne facciano richiesta, ove necessario senza formalità particolari ed anche "ad horas".

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono da ritenersi validamente costituite con la presenza della maggioranza dei componenti.

In caso di assenza del Presidente del COA, o del suo delegato, assume le funzioni di Presidente il componente più anziano per iscrizione all'Albo degli Avvocati.

Il Presidente coordina e presiede le sedute del Consiglio direttivo fissando i punti all'ordine del giorno.

Il Presidente del COA può delegare singole funzioni ai componenti del Consiglio Direttivo o a un Consigliere del COA.

Il Presidente del COA nomina segretario un componente del Consiglio Direttivo, che provvede alla redazione dei verbali delle riunioni, che vengono custoditi nella segreteria dell'O.d.M.

Le decisioni sono assunte a maggioranza dei voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il Responsabile interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 8
Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo, in particolare:

a) delibera in merito all'indirizzo delle attività e al funzionamento dell'O.d.M.;
b) nei limiti del budget stabilito dal C.O.A, con le modalità di cui al seguente art. 12, delibera in ordine all'assunzione di qualsiasi impegno di spesa eccedente l'ordinaria amministrazione o al normale funzionamento e alla gestione dell'Organismo;
c) cura l'adozione di delibere o la sottoscrizione di accordi, convenzioni o protocolli d'intesa al fine di incrementare e migliorare la somministrazione dei servizi di mediazione e favorire il raggiungimento degli scopi dell'O.d.M.;
d) delibera in merito all'ammissione di nuovi mediatori in considerazione dell'andamento delle mediazioni per numero e per oggetto;
e) approva e modifica a norma art. 28 e 30 D.M. 150/23, nei limiti di minimo e massimo e nel rispetto dei criteri indicati, le indennità dovute all'O.d.M. per il servizio di mediazione in relazione al valore della controversia;
f) approva e modifica la modulistica e la scheda per la valutazione del servizio di mediazione;
g) redige ed aggiorna periodicamente l'elenco dei mediatori, accertando che i mediatori siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge e dagli artt. 8, 23, 24 e 42 del D.M. 150/23 e dal regolamento dell'O.d.M. ed adempiano gli obblighi di aggiornamento previsti dall'art. 23 del D.M. 150/23 e ss.mm.ii. e dal Codice Etico e di Condotta;
h) determina i criteri per l'assegnazione degli incarichi ai mediatori, in conformità a quanto disposto dalla disciplina vigente e dal Regolamento dell'O.d.M. secondo modalità che assicuri la loro rotazione, anche in ragione del valore e della natura degli incarichi complessivamente assegnati a ciascuno;
i) determina il compenso dei mediatori e dispone il pagamento dei corrispettivi loro dovuti;
l) vigila sul rispetto da parte del Mediatore designato degli obblighi cui è tenuto e sullo svolgimento dei servizi della propria segreteria amministrativa;
m) approva la relazione programmatica dell'O.d.M. e il rendiconto annuale contabile e finanziario e ne cura la loro trasmissione al C.O.A. al fine dell'inserimento nel bilancio consolidato dell'Ordine degli Avvocati di Oristano
n) delibera in merito ai provvedimenti di sospensione/cancellazione del Mediatore dall'elenco dei mediatori ai sensi degli artt. 10 e 11 del presente Statuto e, in caso di condotte di rilevanza deontologica da parte del Mediatore, lo segnala al Consiglio dell'Ordine per i conseguenti eventuali provvedimenti;
o) cura l'adempimento degli obblighi di cui agli artt. 15, 16 e 17 del D.M. 150/2023 e ss.mm.ii.;
p) può organizzare, con cadenza biennale, a cura e spese dell'Organismo e nei limiti delle capacità finanziarie esistenti, i corsi di aggiornamento obbligatori dei Mediatori previsti dalla normativa in vigore.

Il Consiglio Direttivo è altresì competente, nei limiti delle finalità statutarie, a provvedere nei casi non previsti dal Regolamento, procedendo per analogia e secondo i principi che ispirano lo Statuto e il Regolamento e nel rispetto della normativa vigente.

Art. 9
La Segreteria

La funzioni di Segreteria dell'O.d.M. sono espletate dal dipendente dell'Ordine degli Avvocati di Oristano a ciò adibito dal C.O.A.

La Segreteria coadiuva la gestione del servizio di mediazione attraverso la cura dei servizi amministrativi e logistici indispensabili per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione. Cura la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo; riceve e protocolla la corrispondenza in entrata e in uscita dell'O.d.M.; cura la conservazione e l'archiviazione dei fascicoli cartacei e/o digitali.

La direzione ed il coordinamento di tali attività di segreteria sono effettuate sotto la guida ed il controllo del Responsabile.

La Segreteria inoltre verifica:

a) la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal Regolamento dell'Organismo e dalla normativa vigente;
b) l'avvenuto pagamento delle spese di avvio e di tutte le indennità di mediazione;

La Segreteria, altresì, comunica, nel più breve tempo possibile e in forma comprovante l'avvenuta ricezione:

a) alla parte istante: il nominativo del mediatore e la data ed il luogo del primo incontro di mediazione;
b) all'altra o alle altre parti: l'invito a partecipare alla mediazione con tutti i dati relativi all'incontro, al nominativo del mediatore, all'oggetto ed alle ragioni della domanda e con tutti i benefici di natura fiscale connessi.

Art. 10
L'elenco dei Mediatori

L'O.d.M. si avvale di mediatori che siano avvocati iscritti all'Albo degli Avvocati di Oristano che abbiano dichiarato la loro disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, che abbiano sottoscritto il contratto di collaborazione approvato dall'O.d.M. e che abbiano accettato quanto previsto dal Codice Etico e di Condotta.

Il numero di Mediatori può essere periodicamente rideterminato dall'Organismo in relazione al numero e al tipo di mediazioni svolte nell'anno precedente, di modo da garantire una proporzionalità tra numero di Mediatori e numero di procedimenti, sulla base di criteri di valutazione preventivamente determinati;

Il numero dei Mediatori dell'Organismo non può essere inferiore a cinque.

Art. 11
Il Mediatore

Il Mediatore dell'O.d.M. è un Avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Oristano che avrà sottoscritto il modello di contratto di collaborazione approvato dall'O.d.M.

Il mediatore iscritto presso la Camera di Media Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Oristano potrà operare in altri Organismi con un massimo di cinque.

Il mediatore dovrà essere in regola:

a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza;
b) con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali nonché quelli contributivi nei confronti delle Istituzioni forensi ai sensi dell'art. 70, comma 4, del Codice Deontologico Forense;
c) con l'obbligo formativo degli avvocati;
d) con i requisiti di formazione e aggiornamento previsti dalla normativa vigente.

Deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione in conformità alla normativa vigente.

Il Mediatore iscritto all'O.d.M. si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal D.M. 150/2023 e ss.mm.ii., i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale e quant'altro richiesto dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Statuto, dal

Regolamento dell'O.d.M. e dal Codice Etico e di Condotta dell'O.d.M., nonché da quant'altro stabilito dalle direttive/delibere dell'O.d.M., sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

Il Mediatore, ove ritenga di non frequentare il corso di aggiornamento organizzato dall'O.d.M. dovrà provvedervi a proprie cure e spese, dandone preventiva comunicazione all'Organismo.

Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui ai punti precedenti è causa di cancellazione del Mediatore dalle liste dei Mediatori dell'O.d.M. e di sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

Il Mediatore, al momento della richiesta di iscrizione nell'Elenco dei Mediatori, deposita il proprio curriculum vitae con l'attestazione di eventuali titoli post-lauream conseguiti, dell'esperienza professionale maturata e di ogni altro elemento ritenuto utile alla valutazione, nonché copia dell'assicurazione per la responsabilità civile professionale in corso di validità, estesa all'attività di mediazione, con un massimale almeno di € 1.000.000,00.

Il Mediatore deve avvisare prontamente e per iscritto l'O.d.M. di qualsiasi variazione relativa ai requisiti dichiarati al momento dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori.

Art. 11 bis
Procedimento di sospensione dall'elenco

Il Mediatore che non rispetti gli obblighi previsti dagli articoli che precedono e dal Regolamento, nonché dal Codice Etico e di Condotta, ove sussistano ragioni di urgenza e di indefferibilità, è cautelativamente sospeso dal Responsabile dall'assegnazione degli incarichi e sostituito negli incarichi in corso da altri Mediatori all'uopo designati.

Con lo stesso atto il Mediatore è invitato a fornire chiarimenti in ordine all'addebito specificamente contestato, nel termine non inferiore ai 15 giorni dalla comunicazione e a comparire davanti al Consiglio Direttivo convocato dal Presidente del C.O.A. entro i successivi 15 giorni.

Il Consiglio Direttivo sentito il Mediatore, al termine della fase istruttoria e, comunque, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione al Mediatore del provvedimento di sospensione, potrà:

1. riammettere il Mediatore a svolgere le proprie funzioni;
2. confermarne la sospensione dall'affidamento degli incarichi;
3. disporne la cancellazione dall'Elenco dell'Organismo e richiedere al Ministero la cancellazione dall'Elenco dei Mediatori;
4. segnalarlo al C.O.A. per i provvedimenti di competenza.

Nel caso di esposto di una delle parti del procedimento, il Responsabile provvede a informare senza ritardo il Presidente del C.O.A., il quale convocherà il Consiglio Direttivo per il provvedimenti competenza.

Il Consiglio Direttivo, previa audizione del Mediatore, potrà:

1. consentire al Mediatore di continuare a svolgere l'incarico;
2. provvedere alla sua sostituzione per ragioni di opportunità;
3. sospenderlo cautelativamente dall'incarico, avviando il procedimento di cui al primo capoverso del presente articolo.

Art. 12
Dei mezzi dell'O.d.M.

L'O.d.M., ferma la propria autonomia organizzativa, funzionale e finanziaria (nei limiti del "budget" messo a disposizione dal COA entro il 15 febbraio di ogni anno sulla base del rendiconto e della relazione programmatica di cui all'art. 13 del presente Statuto) ricorre per lo svolgimento delle sue funzioni a strumentazioni, mezzi e personale messi a disposizione dal COA.

L'O.d.M. dovrà avere almeno una unità di personale addetta alle funzioni amministrative e all'attività di segreteria. I dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.

L'O.d.M. potrà avvalersi anche dell'unità del personale già assunta, previa delibera del COA sulle mansioni del dipendente. In questo caso l'O.d.M. sarà tenuto a rimborsare integralmente al COA, entro il 31.12 di ogni anno le spese sostenute per il dipendente e corrispondere annualmente la quota di TFR maturata dal dipendente, che dovrà essere versata a quest'ultimo al momento della cessazione del rapporto.

L'O.d.M. provvederà a rimborsare al C.O.A., annualmente, entro il 31.12. di ogni anno anche le ulteriori spese e costi aggiuntivi sopportati dal COA, ma derivanti dall'attività dell'O.D.M.

Qualora sussista la necessità di spese straordinarie necessarie superiori al "budget" di spesa annuale di cui al primo cpv, il Consiglio Direttivo potrà fare richiesta al COA di autorizzare l'impegno di spesa ulteriore inderogabilmente con fondi rientranti nella contabilità dell'Organismo

L'O.d.M. tiene la contabilità delle entrate e delle uscite.

Art. 13
Gestione contabile

Le entrate dell'O.d.M. sono costituite dai proventi derivanti dall'attività di mediazione.

Le uscite dell'O.d.M. sono costituite da compensi, debitamente fatturati, del responsabile, dei mediatori, e tutte le spese di gestione e funzionamento.

L'O.d.M. stipula per la gestione corrente delle proprie entrate ed uscite appositi conti correnti bancari separati da quello dell'ordine del C.O.A.

La gestione contabile dell'O.d.M. avviene con l'ausilio di un commercialista esterno nominato dal Consiglio Direttivo ed è separata ed autonoma rispetto a quella del Ordine degli Avvocati.

Annualmente, entro il 31 Gennaio l'O.d.M. trasmette il rendiconto e la relazione programmatica al C.O.A. per l'inserimento – in una sezione dedicata - nel bilancio consolidato e l'approvazione da parte dell'Assemblea.

Il Rendiconto annuale e la relazione programmatica dell'O.d.M. andranno resi pubblici attraverso la sua pubblicazione sul sito dell'O.d.M.

Le entrate dell'O.d.M. sono utilizzate (a titolo esemplificativo e non esaustivo) per:

- compenso professionale del responsabile;
- compenso professionale dei mediatori;
- retribuzione e contributi dipendenti;
- polizze assicurative;
- spese di segreteria;
- spese di cancelleria;
- spese postali e telefoniche;
- spese di rappresentanza;
- spese per l'organizzazione di corsi di aggiornamento;
- spese per acquisti di materiale informatico, arredi e manutenzioni ordinarie dei locali a disposizione dell'O.d.m.
- altri costi non definibili derivanti dall'attività dell'Organismo.

Articolo 14
Obblighi assicurativi

L'O.d.M. stipula ogni anno polizza assicurativa di importo non inferiore ad € 1.000.000,00 per le conseguenze di rischio patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di mediazione da parte dell'Organismo ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c) del D.M. 150/2023, nonché ulteriori polizze ove ritenute necessarie nel rispetto della normativa vigente.

Art. 15
Sito web istituzionale

L'organismo ha la disponibilità di apposita sezione del sito web del C.O.A. attraverso il quale rende accessibili al pubblico:

a) i dati identificativi e il numero d'ordine;
b) i contatti, l'indirizzo postale della sede legale e delle eventuali sedi operative, l'indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata;
c) le informazioni necessarie per la presentazione di eventuali reclami;
d) le generalità e il curriculum del responsabile dell'organismo;
e) l'organigramma con indicazione delle funzioni e responsabilità;
f) l'elenco delle sedi operative con i relativi dati di identificazione e i contatti;
g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5 del D.M. 150/23, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi. Con riferimento alla stipula di accordi con altri organismi di mediazione, le sedi oggetto di accordo devono essere ubicate nel circondario del Tribunale di competenza;
h) l'eventuale specializzazione nelle materie del consumo e delle liti transfrontaliere;
i) i nomi e il curriculum dei mediatori inseriti in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) del D.M. 150/23;
l) il regolamento di procedura approvato dal responsabile del registro;
m) il codice etico;
n) la tabella delle spese di mediazione conformi all'allegato A al d.m. n. 150/2023;
o) gli eventuali protocolli e progetti di collaborazione stipulati ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 4, del D.Lgs. 28/2010;
p) l'ultimo rendiconto approvato;
q) l'eventuale appartenenza a reti di organismi che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
r) le lingue nelle quali possono essere presentate le domande all'organismo e che possono essere usate nella procedura;
s) ogni altra notizia utile ritenuta dal Consiglio Direttivo o dal Responsabile dell'Organismo.

Art. 16
Modifiche e Scioglimento

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dal C.O.A., anche su proposta e sentito il parere vincolante dell'O.d.M.

L'O.d.M. si estingue per motivata delibera del C.O.A., con la quale si procede alla nomina un liquidatore ed assicura sino ad estinzione il corretto svolgimento di tutti i rapporti in essere alla data della delibera.

L'eventuale patrimonio residuo sarà devoluto all'Ordine degli Avvocati di Oristano.

Art. 17
Disposizione transitorie ed entrata in vigore

La presente versione dello Statuto è stata approvata dal COA, alla riunione del 20 ottobre 2026, con delibera immediatamente esecutiva. Entro trenta giorni il COA, con apposita delibera, assume i provvedimenti necessari per adeguare la composizione del Consiglio Direttivo alle disposizioni del presente Statuto. La scadenza degli Organi è coincidente con il mandato del C.O.A. attualmente in carica.

Art. 18
Modifiche dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico

Ogni modifica di Statuto, Regolamenti e Codice Etico dell'ODM deve essere deliberata dal COA e comunicata al Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.lgs. n. 28/2010.

Art. 19
Normativa di riferimento

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto si fa riferimento alla normativa vigente.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ORISTANO

L'anno **2026**, addì **22** del mese di **ottobre** alle **ore 13,00 e seguenti**, mediante collegamento in videoconferenza WhatsApp si sono riuniti i membri del Consiglio dell'Ordine nelle persone dei Signori:

OMISSIS

Deliberazione n. 412/2026

Oggetto: Approvazione nuovo Statuto O.d.M. in sede, Regolamento e Codice Etico

Visto il d.lgs. n. 28/2010, come modificato con d.lgs. n. 149/2022, a sua volta modificato da ultimo dai *correttivi* d.lgs. n. 164/2024 nonché d.lgs. 216/2024; visto infine il d.m. attuativo n. 150/2023; in adeguamento degli atti preesistenti alla normativa vigente, il Consiglio delibera di approvare il nuovo Statuto dell'Organismo di Mediazione in sede, il relativo Regolamento, e il Codice Etico e di Condotta del Mediatore e dell'Organismo: documenti tutti allegati in formato digitale alla presente delibera e sottoscritti digitalmente, per formarne parte integrante ed inscindibile. Manda alla Segreteria per la comunicazione all'Organismo di Mediazione in sede e al Responsabile, e per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ordine nell'apposita sezione.

OMISSIS

IL SEGRETARIO

F.to Avv. Mauro Solinas

IL PRESIDENTE

Avv. Enrico Maria Meloni

MELONI ENRICO MARIA
26.10.2026 11:54:58 GMT+00:00